

LAVORO ASSENZA DAL LAVORO PER MOTIVI SANITARI

5

PREMESSA

Per le persone **affette da insufficienza renale cronica**, in relazione allo stadio di malattia e conseguente tipo di terapia, la disciplina delle assenze nei settori pubblico e privato è definita dalle norme generali e dai contratti nazionali di lavoro.

NOTA: Per i **pubblici dipendenti** la disciplina della assenze per motivi sanitari è stata ridefinita dalla legge n.133/08, integrata con le circolari n. 7/08, n. 8/08 e n. 10/2011.

Le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici e terapie continuano ad essere regolamentate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere sono:

- i permessi brevi, soggetti a recupero secondo le specifiche normative di settore
- i permessi per documentati motivi personali (tre giorni all'anno)
- l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica
- le ferie

La nuova disciplina, **nelle assenze per malattia**, introduce:

- per i primi dieci giorni il pagamento del solo trattamento fondamentale, con esclusione di tutte le altre forme di retribuzione integrativa
- la visita medico fiscale fin dal primo giorno

Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a:

- infortunio sul lavoro o a causa di servizio
- ricovero ospedaliero o day hospital
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita (es. dialisi)

1. PAZIENTI IN TERAPIA CONSERVATIVA

(insufficienza renale cronica in terapia dietetica e farmacologia)

(codice esenzione patologia 023)

Questi malati non hanno particolari agevolazioni lavorative, a meno che non abbiano riconosciuto la condizione di handicap grave. Il lavoratore, anche se già in cura presso un ambulatorio nefrologico, può optare per:

- il permesso breve soggetto a recupero
- il permesso per documentati motivi personali
- l'assenza per malattia
- le ferie

2. PAZIENTI IN TERAPIA SOSTITUTIVA CON DIALISI

(codice esenzione patologia 023)

- Il lavoratore dializzato che **non ha fatto richiesta di invalidità civile con connotazione di gravità**, non usufruisce di alcun particolare beneficio lavorativo.
- Il lavoratore che **ha riconosciuta l'invalidità civile con connotazione di gravità** ha diritto ai permessi retribuiti della Legge 104/92.

- Se per vari motivi (distanza dal centro dialisi, orario del turno di dialisi, condizioni precarie di salute) il lavoratore si assenta dal lavoro per l'intera giornata di dialisi, questa verrà considerata “giornata di malattia” e darà diritto alla relativa indennità, con regime diverso per i lavoratori del comparto pubblico e del comparto privato, anche in ragione dei singoli contratti collettivi.
- Per i pubblici dipendenti, essendo la dialisi terapia salvavita, non sono applicabili le decurtazioni previste dalla Legge n.133/08.

Attenzione: Per tutti vale la regola di non superare il periodo massimo delle assenze per malattia previste dal contratto di lavoro (**periodo di comportamento**). Superato questo limite il lavoratore può essere licenziato. Occorre quindi verificare attentamente il proprio contratto collettivo.

ASSENZA DI MALATTIA PER DIALISI:

- l'indennità è erogata per le giornate di assenza coincidenti con l'effettuazione della dialisi, se non comprese nelle assenze per l'intera giornata previste dalla Legge 104/92;
- l'indennità allo stesso modo non è erogata per i giorni in cui il lavoratore preste un'attività lavorativa ridotta utilizzando i permessi orari della Legge 104/92;
- il lavoratore deve documentare – con dichiarazione del centro dialisi – che l'assenza ha coinciso con la seduta di dialisi;

Attenzione: Sul certificato medico non vanno menzionate le dialisi effettuate in giorni non lavorativi, per es. il sabato e i giorni festivi, per non aumentare inutilmente il cumulo delle assenze.

- le giornate di assenza per dialisi, in un anno solare, sono un'unica malattia. Il non pagamento dell'indennità di malattia per i primi 3 giorni (istituto della “carenza”) e le percentuali dell'indennità stabilite in relazione alla sua durata si applicano per anno solare.

Nota: ai fini del periodo massimo indennizzabile e del periodo di comportamento le giornate di assenza per dialisi si sommano a quelle di eventuali malattie sopravvenute.

3. PAZIENTI IN TERAPIA SOSTITUTIVA CON TRAPIANTO

(codice esenzione patologia 052)

- Il lavoratore trapiantato, poiché la gestione clinica e la sorveglianza del trapianto non è considerata terapia salvavita, può optare per:
 - il permesso breve soggetto a recupero
 - il permesso per documentati motivi personali
 - l'assenza per malattia
 - le ferie
- Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni valgono i chiarimenti della Circolare Ministeriale 5.9.2008 n. 8 (circolare Brunetta), che mantiene il regime più favorevole solo per le prestazioni erogate in day hospital. Per i controlli sanitari dopo il trapianto la norma è ora più sfavorevole;
- Rimane la discrezionalità delle amministrazioni di chiedere la visita domiciliare di controllo, anche nel caso di assenza per le visite e gli esami periodici legati al trapianto;
- Queste norme comunque non interferiscono con i benefici previsti dalla Legge 104/92 a favore dei lavoratori con handicap grave.

Attenzione: Il lavoratore trapiantato ha l'obbligo di segnalare la nuova condizione all'ASL di appartenenza, perché l'invalidità riconosciuta in caso di trapianto è del 60%. Egli conserva i benefici della Legge 104/92 fino alla revisione dell'invalidità da parte della commissione medica. Altresì la stessa commissione, in concomitanza con altre condizioni morbose, può confermare lo stato di handicap grave anche dopo il trapianto.

CRITICITÀ DEL “PACCHETTO BRUNETTA” PER I PUBBLICI DIPENDENTI DIALIZZATI E TRAPIANTATI

L'art. 71 del DL 112/08 convertito nella L. **133/08**, integrato con i chiarimenti delle Circolari Ministeriali n. 7/08, n. 8/08 e n. 10/2011, pur confermando i benefici della Legge 104/92, porta alle seguenti riflessioni:

- la condizione di **trapiantato** (non handicap grave, non terapia salvavita) è, contrattualmente, più debole di quella del **dializzato** (handicap grave, terapia salvavita). La persona trapiantata, che non ricorre ai benefici della Legge 104/92, non può usufruire dei riconoscimenti per malattia dei dializzati, come dei pazienti oncologici o di quelli affetti da malattie rare, pur dovendo sottoporsi a visite e controlli periodici, che dovrebbero anche essi essere considerati “salvavita”, pena il fallimento del trapianto.
- mentre a livello sanitario dialisi e trapianto hanno la stessa valenza con la **esenzione sanitaria alla massima copertura** - DM 329/99 e 296/01, integrati dalla Circolare ministeriale n. 13 del 13/12/01- **per le assenze dal lavoro, con la nuova normativa:**
 - il dializzato mantiene sostanzialmente gli stessi benefici;
 - il trapiantato ha condizioni meno favorevoli per visite specialistiche, cure o esami diagnostici legati ai controlli del trapianto, con l'obbligo del recupero se previsto dal proprio contratto o la decurtazione della retribuzione nel caso di imputazione dell'assenza a malattia;
- in riferimento ai chiarimenti della circolare n. 8/08 di Brunetta sulle assenze per visite, terapie e accertamenti, è utile precisare che le prestazioni richieste, programmate e fornite dagli ambulatori di trapianto renale sono, a tutti gli effetti, **prestazioni ambulatoriali** che non usufruiscono delle agevolazioni del day hospital.

4. CONGEDI PER CURE

Il congedo per cure, riservato ai **lavoratori invalidi**, è un istituto introdotto dall'art. 26 della Legge 118/1971. Successivamente il D.Lgs 509/1988 ha precisato che "il congedo per cure previsto all'art. 26 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta". Il D.Lgs 119/2011 ha abrogato l'art. 26 della Legge n.118/71 e l'art. 10 D.Lgs 509/88, precisando quanto segue:

- i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni;
- il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
- durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Attenzione: Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto

5. ASSENZE DAL LAVORO PER DONAZIONE DI ORGANO DA VIVENTE

(codice di esenzione per donazione T01)

- Il Decreto del Ministro della Salute 16 aprile 2010, n.116 regola tutte le fasi relative al trapianto di rene o di parti di fegato da donatore vivente.
- Il D.M n.116/2010 stabilisce che il donatore ha diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti per l'effettuazione degli accertamenti e/o dei ricoveri nella fase precedente il trapianto, al momento del trapianto e successivamente nei casi di complicanze legate alla donazione, anche a distanza di tempo dal trapianto.
- Per poter usufruire dei permessi è necessario che gli accertamenti e/o i ricoveri siano prescritti dai medici coinvolti nella donazione e nel trapianto.

Scheda aggiornata a novembre 2011